VERBALE RIUNIONE DI INSEDIAMENTO COLLEGIO DEI PROBIVIRI
DELLA CAMERA PENALE DI PERUGIA "FABIO DEAN"

Il giorno **3 ottobre 2024** alle ore 11,30 presso lo studio dell'Avv. Rita Urbani, in Perugia, Via Bontempi n. 44, si è riunito il Collegio dei Probiviri nominati dall'Assemblea della Camera Penale di Perugia "Fabio Dean" in data 13/2/2024 nelle persone degli Avv.ti Antonio Coaccioli, Giuseppe Innamorati e Rita Urbani per deliberare in relazione al seguente ordine del giorno:

1) approvazione della proposta di Regolamento del Collegio dei Probiviri della Camera Penale di Perugia "Fabio Dean".

Sono presenti gli Avv.ti Antonio Coaccioli, Giuseppe Innamorati e Rita Urbani.
Accertata la regolare costituzione del Collegio e preso atto del raggiungimento del numero legale richiesto per deliberare la Presidente dichiara aperta la seduta.
Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'unico argomento posto all'ordine del giorno.
Dopo ampia discussione i componenti del Collegio deliberano di approvare il testo del Regolamento del Collegio dei Probiviri della Camera Penale di Perugia "Fabio Dean" composto da n. 6 articoli, che i Probiviri sottoscrivono ed allegano quale parte integrante del presente verbale.
Il Collegio incarica la Presidente di trasmettere il presente verbale e l'allegato Regolamento al Presidente della Camera Penale per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea, segnalando che in seguito all'approvazione assembleare del Regolamento, l'accettazione dei suoi contenuti dovrà essere espressa in ogni singola domanda di iscrizione alla Camera Penale.

La riunione termina alle ore 12,15
Perugia, 3 ottobre 2024

Rita Urbani Antonio Coaccioli Giuseppe Innamorati

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELLA CAMERA PENALE DI PERUGIA "FABIO DEAN"

ART. 1 – Composizione e durata del Collegio dei Probiviri

1.1 Il Collegio è composto da tre (3) Avvocati eletti dall'Assemblea della Camera Penale.

1.2 Possono essere eletti membri del Collegio soltanto gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Perugia da almeno dieci (10) anni.

1.3 Per i membri del Collegio valgono le stesse cause di incompatibilità previste per i membri del Consiglio Direttivo dall'Articolo n. 9.7 dello Statuto della Camera Penale.

1.4 Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente e delibera a maggioranza di voti.

1.5 Il Presidente (il quale svolge sempre anche le funzioni di Segretario) dirige le sedute; fissa le udienze dei procedimenti di cui agli Articoli n. 3 e n. 4 del presente Regolamento e le presiede; provvede agli adempimenti esecutivi previsti dal presente Regolamento; convoca il Collegio per l'espletamento di ogni altra funzione riservatagli dal presente Regolamento.

1.6 I membri del Collegio rimangono in carica per un periodo pari a quello della durata in carica dei membri del Consiglio Direttivo della Camera Penale; esercitano le proprie funzioni nelle forme e nei casi previsti dal presente Regolamento e sono rieleggibili.

ART. 2 – Competenze del Collegio dei Probiviri

2.1 Dirime le eventuali controversie che sorgessero tra gli iscritti alla Camera Penale e quelle che sorgessero tra gli iscritti e la Camera Penale, secondo le regole di procedura stabilite dall'Articolo n. 3 del presente Regolamento.

2.2 Esprime parere non vincolante in ordine all'adozione di sanzioni disciplinari, da parte del Consiglio Direttivo della Camera Penale, secondo le regole di procedura stabilite dall'Articolo n. 4 del presente Regolamento.

2.3 Partecipa, se invitato, al Consiglio Direttivo della Camera Penale, senza diritto di voto.

2.4 Giudica, previo ricorso, sulla conformità allo Statuto della Camera Penale degli atti compiuti dagli Organi di quest'ultima.

ART. 3 – Risoluzione delle controversie

3.1 Le eventuali controversie che sorgessero tra gli iscritti alla Camera Penale così come quelle che sorgessero tra gli iscritti e gli Organi della Camera Penale saranno risolte, su richiesta anche di una sola delle parti, dal Collegio dei Probiviri, senza formalità di procedura nei modi che il Collegio riterrà più opportuni.

3.2 In ogni caso, il Collegio dei Probiviri dovrà rispettare il principio del contraddittorio, concedendo alle Parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

3.3 All'esito della controversia, la decisione assunta dal Collegio dei Probiviri sarà comunicata, senza indugio, dal Presidente del Collegio al Presidente del Consiglio Direttivo della Camera Penale.

3.4 Contro la decisione assunta dal Collegio dei Probiviri in una controversia sorta tra gli iscritti alla Camera Penale è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo della Camera Penale. Il ricorso deve essere proposto entro dieci (10) giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento e sospende il provvedimento impugnato. Ove il ricorso non fosse proposto entro il termine suddetto, il provvedimento si considererà definitivamente accettato dalle Parti.
3.5 La decisione assunta dal Collegio dei Probiviri in una controversia sorta tra gli iscritti alla Camera Penale e gli Organi della Camera Penale è, invece, inappellabile.

ART. 4 – Sanzioni disciplinari
4.1 Rappresenta illecito disciplinare la violazione delle norme di correttezza e probità professionale, anche nei rapporti con i Colleghi, nonché di ogni altra norma deontologica e delle norme dello Statuto della Camera Penale.
4.2 In rapporto alla gravità dell'illecito, le sanzioni disciplinari sono: la censura, la deplorazione, la sospensione dall'elenco degli iscritti e, nel caso di condotta ritenuta incompatibile con l'appartenenza alla Camera Penale, l'espulsione dalla Camera Penale.
4.3 Le sanzioni disciplinari sono proposte dal Collegio dei Probiviri ed irrogate dal Consiglio Direttivo della Camera Penale.
4.4 Ricevuta notizia della consumazione di un illecito disciplinare, il Collegio dei Probiviri ne informerà, senza indugio, il Consiglio Direttivo della Camera Penale il quale potrà – a suo insindacabile giudizio – o archiviare la posizione (per l'infondatezza dell'addebito, o per la sua escusabilità, o per altro fondato motivo) oppure chiedere al Collegio dei Probiviri di formulare, previa istruttoria, una sanzione disciplinare reputata proporzionata alla gravità dell'illecito.
4.5 Ottemperando alla richiesta di cui al comma precedente, il Collegio dei Probiviri contesterà all'iscritto gli addebiti del caso inviandogli una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure una PEC, almeno dieci (10) giorni lavorativi prima della data dell'udienza in cui egli potrà esporre le proprie difese. Qualora l'iscritto non potesse comparire per esporre oralmente le proprie difese, potrà inviare al Collegio note difensive scritte entro la data fissata per l'udienza.
4.6 Qualora l'iscritto non compaia senza giustificare il proprio impedimento o non faccia pervenire al Collegio le predette note difensive scritte, il Collegio – valutato ogni elemento ritenuto utile per la decisione – propone una sanzione disciplinare reputata proporzionata alla gravità dell'illecito e la trasmette, senza indugio, al Consiglio Direttivo della Camera Penale affinchè proceda alla sua irrogazione.
4.7 In nessun caso la sanzione disciplinare proposta dal Collegio dei Probiviri al Consiglio Direttivo della Camera Penale ha carattere vincolante.

Art. 5 – Sede operativa del Collegio dei Probiviri
La sede operativa del Collegio dei Probiviri è stabilita presso lo Studio del suo Presidente *pro tempore*.
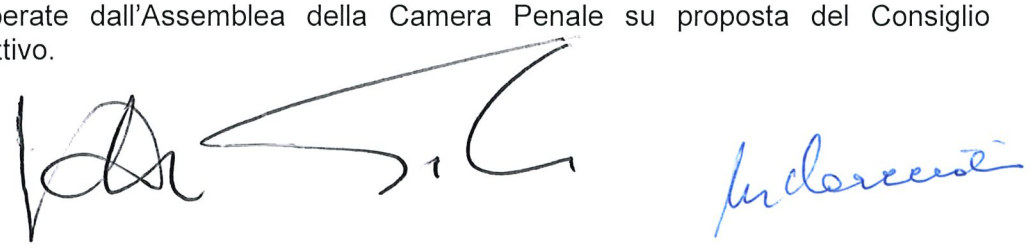
Art. 6 – Deliberazione del presente Regolamento
Il presente Regolamento, così come le sue eventuali modifiche nel tempo, sono deliberate dall'Assemblea della Camera Penale su proposta del Consiglio Direttivo.